

Regolamento

DISCIPLINARE RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

TITOLO 1 -NORME GENERALI

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art . 27 della L.R.29/97, regola, ai sensi dell'art.34, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione del danno, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco. 2 . Gli elementi naturali (quali fiumi, torrenti e fossi) e le strade, su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio del Parco. 3 . Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.4 . Sono soggetti ad indennizzi i danni provocati dalla fauna selvatica con eccezione dei micromammiferi (talpe e roditori).

Art.2 - Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo è determinato applicando alle quantità analitiche danneggiate i prezzi medi fissati dai mercuriali della Camera del Commercio di Roma. 2. In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare £ 15.000.000 per i danni a colture ed animali.3. Qualora l'importo degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno risultasse notevolmente superiore alle disponibilità del bilancio, l'Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione di Consiglio Direttivo, ad una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti.4. L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto ad una riduzione del:4.1 100% nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa, eventualmente indicati dall'Ente Parco, pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo.4.2 40% nel caso non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate evidenti carenze sotto il profilo della protezione alle colture agrarie.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.20 del 20/07/2001

Art.3- Compiti dei soggetti incaricati dell'accertamento e della valutazione dei danni

1.L'Ente Parco ha il compito di raccogliere le denunce, e di redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso e formulare la proposta di indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia. A tal fine, l'Ente Parco può avvalersi di collaboratori esterni o della collaborazione dei Servizi tecnici dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, o al servizio veterinario dell'Azienda ASL per i danni al patrimonio zootecnico, del settore decentrato Agricoltura per danni alle coltivazioni agrarie e del patrimonio boschivo. 2.All'Ente Parco è affidato il compito di predisporre un " prontuario delle colture del Parco" che definisce la tipologia e la produzione media per ciascuna coltura.3. il prontuario, da aggiornare periodicamente, è approvato dal Consiglio Direttivo. Esso costituisce il riferimento oggettivo per la valutazione dei danni alle colture.

Art. 4- Attività di prevenzione

1.Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, L'Ente Parco finanzia fino al 75% delle

spese, l'acquisto di materiali ed attrezzature per la realizzazione di azioni ed interventi atti a eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno alle colture agricole. A tal fine i verbali di cui al primo comma dell'art .8 con le relative proposte di indennizzo devono contenere, ove applicabili , indicazioni di intervento utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni 2.L'Ente Parco , provvede ad informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all'agricoltura.

TITOLO 2 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI

Art.5- Danni relativi al settore agricolo

1.Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili riguardanti terreni con produzioni agricole, colture arboree da legno e da frutto, pascoli e prati- pascolo.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.20 del 20/07/2001

2.Non sono indennizzati i danni: 2.1 relativi a nuove coltivazioni non inserite nel prontuario o comunque non tipiche della zona che beneficiano di premi alla coltivazione. Si considerano nuove le coltivazioni introdotte sul singolo terreno a partire dall'annata agraria 1996-97 . L'interessato dovrà produrre dichiarazione sotto la propria responsabilità con cui attesta che non si tratta di nuova coltivazione.2.2 alle produzioni orticole, frutticole nonché alle colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione eventualmente indicate dall'Ente Parco.2.3 Qualora l'importo totale stimato sia inferiore a lire 100.000.2.4 Relativi a terreni abbandonati.

Art.6- Valutazione dell'indennizzo per i danni alle colture

1. Per i danni alle colture la valutazione del danno è calcolata sulla base dei valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o, qualora non previsti nei mercuriali, comunicati dal tecnico incaricato dall'Ente sulla scorta dei prezzi correnti di mercato, detratti del costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione.2. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile , all'agricoltore viene assicurato il rimborso delle spese del costo del seme maggiorato di un contributo forfettario di £ 250.000 per ettaro, necessario al ripristino della coltura danneggiata (il rimborso del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti pari alla perdita del prodotto).3. L'indennizzo viene comunque aumentato:1.1 del 10% nel caso di colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al REG.CEE 2078/92.1.2 del 30% nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche come da Reg.CEE 2092/91 e 2078/92.4. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta di indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.20 del 20/07/2001

TITOLO 3-PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.7-Denuncia

1. La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato all'Ente Parco entro le quarantotto ore successive alla scoperta del danno.2. La denuncia o richiesta di accertamento danni, indirizzata all'Ente Parco deve essere obbligatoriamente sottoscritta dall'interessato, deve essere corredata dai dati anagrafici, titolo di proprietà o possesso, residenza, codice fiscale, recapito telefonico

dell'interessato, il luogo e la data dell'evento verificatosi, il tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastruttura danneggiati, la quantità o stima del danno, le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato, cartina planimetrica ed eventuali fotografie del danno.3. L'assenza di elementi necessari alla valutazione del danno o al sopralluogo rende nulla la denuncia. 4. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta d'indennizzo ad altro Ente pubblico nonché l'impegno a non avanzarne.5. In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere ad operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano l'accertamento dei danni per almeno sette giorni successivi alla presentazione della denuncia. Nel caso in cui il danno denunciato sia superiore a tre milioni, tali operazioni devono essere differite nel tempo di ulteriori cinque giorni.6. Qualora l'interessato comunichi che sia possibile effettuare le operazioni di risemina, il sopralluogo per la verifica del danno deve essere effettuato dal personale incaricato dall'Ente Parco entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia, personale che provvederà altresì a verificare l'avvenuta esecuzione di risemina provvedendo a formulare la proposta di indennizzo al Parco entro i successivi quindici giorni.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.20 del 20/07/2001

Art. 8. Accertamento

1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art.3 redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e le altre necessarie informazioni.2. Essi debbono inoltre corredare la richiesta di indennizzo con una dichiarazione che il danno sia stato effettivamente causato da specie di cui all'articolo 1. In mancanza di tale dichiarazione non potrà essere previsto alcun indennizzo.3. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale di cui al comma 1 del presente articolo riceveandone copia, questo costituisce richiesta formale e motivata dell'indennizzo.4. Il soggetto che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazione in merito ai dati esposti nella denuncia anche richiedendoli con raccomandata a/r al danneggiato. Questi deve ottemperare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata; in caso contrario la richiesta di indennizzo è respinta.

Art. 9 - Liquidazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, la liquidazione avverrà entro 90 giorni dal verificarsi del danno, all'avente diritto che rilascia idoneo documento formale di ricevuta.2. Nel caso di mancata accettazione dell'indennizzo accertato ai sensi dell'articolo precedente, una nuova valutazione viene effettuata da una Commissione formata dal Direttore dell'Ente Parco da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio (DCR 450/98), o da loro delegati, nonché da un perito esperto in materia.3. In caso di mancata accettazione dell'indennizzo proposto dalla Commissione di cui al precedente comma, il danneggiato può richiedere, con propria motivata istanza da presentare all'Ente Parco entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della proposta di liquidazione, il riesame da parte del Consiglio Direttivo, che deve deliberare entro i successivi sessanta giorni. 4. Gli indennizzi relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l'ordine temporale di ricevimento delle denunce.5. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale 29/97 diventano prioritari nell'esercizio seguente e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.20 del 20/07/2001

Art. 10 - Danni indennizzati da altri Enti Pubblici

1. In caso di danni indennizzati parzialmente e liquidati da altri Enti pubblici, l'Ente Parco sulla base degli accertamenti da questi ultimi effettuati, provvede a completare l'indennizzo fino al raggiungimento delle percentuali previste dal presente regolamento.2. Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, l'interessato deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione comprovante l'accertamento e la liquidazione.3. I compensi e gli indennizzi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri corrisposti in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedono particolari regimi d'aiuto alle attività agro-silvo pastorali secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R.29/97.

Art. 11- Norme transitorie e finali

1 La percentuale d'indennizzo è come di seguito stabilita, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo.1.1 100% del danno stimato per le domande presentate nel 2001.2. Il presente regolamento potrà essere modificato od integrato da successive determinazioni del Consiglio Direttivo.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.20 del 20/07/2001